

Condizioni generali di partecipazione al salone

Per “Bologna Fiere” si intende BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna, Viale della Fiera n° 20.

Per “Organizzazione” si intende SEI srl, con sede in Milano, Via Gioacchino Rossini, 4. L’Organizzatore, nell’esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrenziale organizza la manifestazione EUDI SHOW in programma presso il quartiere fieristico di Bologna dal 21 al 23 febbraio 2025 presso il padiglione 30.

Art. 1 - Ammissione al salone

Possono essere ammessi come Espositori:

a) le aziende italiane ed estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;

b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. L’Organizzatore si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stands dello stesso settore merceologico. Non potranno essere ammessi come espositori le aziende italiane od estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con l’Organizzatore e sue società controllate ovvero siano insolventi nei confronti dell’Organizzazione.

c) **Iscrizione Aziende Rappresentate**

L’espositore presso il proprio stand potrà esporre solo i propri prodotti oppure i marchi del quale è proprietario o importatore ufficiale. Qualsiasi azienda/marchio diverso presente presso lo stand andrà ufficialmente comunicato e formalizzato compilando il modulo “aziende rappresentate”. Per la prima azienda/marchio è previsto un versamento come di seguito riportato nel Modulo B di €400 + iva per la prima, di € 600 + iva fino a due aziende, € 800 + iva fino a tre aziende, € 1000 + iva fino a quattro aziende e 1200 + iva fino a cinque rappresentate ecc. La presenza di Rappresentate non dà diritto ad alcun titolo di accesso aggiuntivo.

È vietato esporre prodotti e/o marchi di altre società che non risultino dichiarati nell’apposito modulo (modulo B).

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporterà un addebito pari al triplo di quanto dovuto per ogni rappresentate l’esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione, nonché dalle altre manifestazioni di proprietà dell’Organizzazione o di BolognaFiere, dell’Espositore e della ditta rappresentata che siano incorsi nella violazione. In caso di contestazione tra espositori su medesime rappresentate fa fede la dichiarazione formale dell’azienda rappresentata e/o in assenza di questa la cronologia di presentazione della documentazione.

Art. 2- Partecipazione al salone

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali” nonché del “Regolamento Tecnico di Manifestazione” ed ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Contestualmente all’inoltro della domanda di

partecipazione, il richiedente dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 3 del presente regolamento). Le domande di ammissione non accompagnate dal versamento dell'acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione. Sulla stessa deciderà l'Organizzatore con assoluta autonomia e discrezionalità e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura del Salone. La partecipazione è considerata confermata (con implicita accettazione dei regolamenti e norme di cui all'Art.1 del presente regolamento) con l'emissione della prima fattura inerente all'acconto.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante e-mail che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone e-mail di accettazione verrà spedita almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione stessa.

Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone, e potrà essere effettuata con lettera raccomandata o mediante altro idoneo mezzo.

Art. 3 -Quota di iscrizione e acconto/deposito cauzionale

Con la domanda di partecipazione gli Espositori dovranno versare oltre alla quota di iscrizione di € 450, un acconto/deposito cauzionale pari al 20% dell'importo dovuto per l'area espositiva richiesta nella domanda di partecipazione. Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata, sia la quota di iscrizione, sia l'acconto/deposito cauzionale verranno restituiti entro 30 gg dalla comunicazione della mancata accettazione.

Art. 4 -Termini di pagamento - Tariffe - Iscrizione - Clausola risolutiva

Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione, dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto secondo le indicazioni in domanda e in ogni caso prima dell'inaugurazione del Salone.

In mancanza, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice.

In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato e, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto all'integrale pagamento, a titolo di penale, della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicate sulla domanda di partecipazione.

Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni: Inserimento dell'azienda nel catalogo della manifestazione e nel catalogo on line, assicurazione all risk e responsabilità civile, tessere espositori nella misura di 1 ogni 8 mq. Parcheggio interni nella misura di 1 per espositore.

Al fine di rendere più agevole la partecipazione al salone sono stati forfettizzati i seguenti “servizi vari e irrinunciabili” (€10/m2): 1 allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza fornita fino a 5kw -fornitura estintori a norma di legge – pulizie (spazzatura pavimento/aspiratura in caso di moquette, spolvero dei piani di lavoro liberi da ingombri, vuotatura dei cestini rifiuti solo se lasciati a bordo stand) - oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell’Espositore, connessione wifi 1 dispositivo

art.5 -Assegnazione degli stand

L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzatore.

Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte.

Inoltre l’Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all’Espositore prima dell’inizio del Salone, mediante email o altro idoneo mezzo.

Art.6 - Facoltà di recesso

Il partecipante che, non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l’acquisizione all’Organizzatore della quota di iscrizione e del deposito cauzionale, e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori conseguenti danni. Se viceversa detta comunicazione perverrà all’Organizzatore con preavviso minore di 60 giorni dalla data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell’intera quota di partecipazione, salvo il diritto dell’Organizzatore a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori Danni diretti ed indiretti. L’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipare sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e per motivi attinenti alla organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l’Espositore non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell’intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore.

Pure in questa ipotesi, l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

Art 7 -Consegna degli stand

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicati nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” ed il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso “Regolamento Tecnico di Manifestazione”: in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 6.

Le ditte espositrici, per poter avere accesso al Quartiere Fieristico, durante la fase di allestimento e disallestimento, dovranno accreditarsi sul sito www.eudi.befair.eu seguendo le istruzioni ricevute tramite email). Una volta effettuato questo primo passaggio, l’Espositore sceglierà le sue credenziali che rimarranno valide per le edizioni future della Manifestazione. Lo stesso Espositore,

accedendo alla pagina Pass, potrà autorizzare le aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc.), assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una email per operare il loro primo accesso alla pagina Pass del sito Befair e scegliere a loro volta le proprie credenziali. Ricordiamo che in Pass, sia l'Espositore (con il proprio account) che gli Incaricati (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe degli automezzi per i quali si richiede l'accesso al Quartiere Fieristico, esclusivamente nei periodi di allestimento e disallestimento. Qualora le ditte allestitrici non si registrassero sul sito suddetto e non visionassero la documentazione pubblicata, tra cui il DUVRI, non potranno stampare i pass/titoli d'accesso al Quartiere Fieristico.

L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico BolognaFiere e l'Organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

Art.8 –Allestimenti

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento

Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore.

Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il "Modulo 0", scaricabile dall'area riservata Espositori nella pagina moduli del sito <https://eudi.befair.eu/>

Nel caso di allestimenti Fuori Standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere all'Organizzatore ed a BolognaFiere, per l'approvazione, il progetto dell'allestimento timbrato e firmato da Tecnico Abilitato oltrechè i documenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0".

Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione", in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul "Modulo 0".

BolognaFiere si riserva, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzioni incendi.

L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari". Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere, se necessario, l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

E' fatto obbligo all'espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere.

La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel "Regolamento Tecnico di

Manife-stazione e Moduli Vari” attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 9 - Riconsegna degli stands

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”.

È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato.

Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiali di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio, considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L'Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 300,00 per ogni 16 m² di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

L'Organizzatore e BolognaFiere non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico in fase di allestimento e disallestimento.

Art. 10 - Accesso al quartiere

Il Salone è aperto ai visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, non che del comportamento dei propri

dipendenti, ausiliari e collaboratori, nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

Art. 11 -Sorveglianza contro i furti – responsabilità per furti e danni - esonero di responsabilità di BolognaFiere – clausola di manleva

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art. 12 –Assicurazioni, esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere e concordate con l'Organizzatore:

- a) garanzia All Risk (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;
- c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;
- d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non

escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

L'Organizzatore e BolognaFiere declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

[Art. 13 – Reclami](#)

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

[Art. 14 - Proprietà intellettuale](#)

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore.

L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

[Art. 15 - Temporanea importazione](#)

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire a spese dell'Espositore tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

[Art. 16 - Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi, ecc., e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento](#)

Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere.

I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti.

L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 17 – Servizi tecnici

A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”, BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”;
- il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere (fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento)
- i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere;
- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.

L'Espositore prende atto che i “servizi” (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 18 -Stampati informativi e informazioni on-line

L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o

presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.

I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda.

L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnatogli dall'Organizzatore.

Art. 19 - Forme pubblicitarie a pagamento

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Volantinaggio - È consentito volantinaggio davanti al proprio spazio espositivo (alla distanza massima di mt 1,5), comunque senza ostacolare il passaggio di persone né oscurare visibilità ad altri espositori; nonché volantinaggio negli spazi comuni solo previa autorizzazione dell'Organizzazione. Tale autorizzazione comporta il pagamento di un onere di Euro 100 al giorno a persona per espositore e richiede l'approvazione del materiale distribuito che va presentato congiuntamente alla domanda presso la segreteria organizzativa

Art. 20 – Parcheggi

Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese.

BolognaFiere o l'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti.

Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico.

Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

Art. 21 - Divieti particolari

In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;
- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.
- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;
- La diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e l'Organizzatore stesso.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 22 - Rinvio, riduzione o sospensione del salone

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per posta elettronica/email (all'indirizzo indicato in domanda di partecipazione) o altro mezzo idoneo, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

[Art.23 -Disposizioni di carattere generale - elezione di domicilio - norme legislative applicabili - giurisdizione italiana e foro territorialmente competente](#)

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere.

L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere, ed accetta la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva del foro di Bologna per qualsiasi controversia discendente e/o connessa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto con l'Espositore o comunque ad esso relativa

Il rapporto fra l'Organizzatore, BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

[Art.24 -Modifiche al Regolamento Generale e Sanzioni per Inadempimento](#)

BolognaFiere e Organizzazione si riservano di stabilire anche in deroga al presente Regolamento Generale norme e disposizioni da essi giudicate opportune a meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni si sostituiranno alle disposizioni del presente Regolamento Generale ed avranno perciò pari carattere obbligatorio. In caso di inadempienza alle Prescrizioni del presente Regolamento Generale o successive modifiche, BolognaFiere e Organizzazione, in virtù dei propri poteri di vigilanza, potranno comminare all'Espositore inadempiente la sanzione dell'esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione.

[Art.25 -Forza maggiore ed Esclusione di Responsabilità](#)

Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato:

- a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.

Le condizioni di cui alla lettera (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione;

peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione.

Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date.

Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l'evento, l'Organizzatore si riserva di trattenere le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), a titolo di rimborso spese di organizzazione, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti dell'Organizzatore.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive.

A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22.

Art.26 -Inosservanza ed inadempimenti

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni discendenti dalla domanda di partecipazione, ivi incluso anche il caso di mancato pagamento, l'organizzazione e BolognaFiere potranno, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato le seguenti sanzioni: - non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato; - rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, del catalogo e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;

- ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni; - ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni; - disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione. In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà

comunque obbligato a corrispondere all'Organizzazione per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione. L'Organizzazione inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'espositore eventualmente non consegnato, per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso espositore. L'Organizzazione, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.

Art.27- Rapporti con BolognaFiere

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere, e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere.

Ogni diritto dell'Espositore connesso alla partecipazione al Salone potrà essere esercitato soltanto ed esclusivamente nei confronti dell'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e l'accettazione del presente Regolamento si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato, in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge, ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 28 – Trattamento dati personali

Informativa all'Interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

L'Organizzatore si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dall'Organizzatore si prega di prendere visione dell'informativa allegata al presente contratto.

*** ** ***

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti:

- Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2)
- Discrezionalità dell'Organizzatore (Articolo 2);
- Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione (Articoli 4, 6, 22, 25, 26)
- Clausola penale (Articoli 6)
- Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 6, 12, 24)
- Limitazioni alla facoltà di recesso (Articoli 6, 22)
- Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 24)
- Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 24)
- Modalità di fornitura di servizi (Articoli 17, 18, 19)
- Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 23)
- Trattamento dati personali (Articolo 28)